

# COMUNE DI VISSO

Verbale n.22 del 27.7.2020

## Parere del revisore sul documento unico di programmazione

Ricevuti in data 27 giugno 2020 la proposta di delibera di giunta comunale del 27.6.2020 n. 50 avente ad oggetto "nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP)- periodo 2020/2022 (art.170 comma 1 del d.lgs n.267/2000.). Presentazione" e il Documento Unico di Programmazione semplificato 2020-2022 - D.U.P. così come predisposto per l'approvazione.

La sottoscritta:

- esaminata la suddetta proposta di delibera predisposta dal responsabile del servizio finanziario;
- visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'artt. 49 del D.lgs. 267/2000 dal responsabile dell'area contabile/amministrativa Remigi Valentina.

### VISTO

Il DUP 2020/2022 ricevuto dal responsabile dell'area contabile e amministrativa del Comune;

### VISTI

1. **L'articolo 151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL)**, così come novellato, recita: *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale"*;
2. **L'articolo 170, comma 1 del TUEL** "entro il 31 luglio di ogni anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di programmazione (DUP) e le conseguenti deliberazioni", comma 4, del TUEL "Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile applicato alla programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni" e **comma 5** " il Documento Unico di Programmazione costituisce atto pre supposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione";



3. **il punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al D.Lgs. 118/2011**, dove è indicato che *il "il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione". La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.1 sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente, individuando le politiche che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. Mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. Essa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio. La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio;*
4. **il decreto ministeriale 29 agosto 2018** il quale ha aggiornato il principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'all. 4/1 del D.lgs 23.6.2011 n. 118 al punto 8.2 per consentire agli enti di inserire del DUP tutti gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione; il principio contabile aggiornato prevede che tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni;
5. **il Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 modificato al punto 8.4 del principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118** prevedendo una modifica dei contenuti del DUP semplificato per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
6. **il Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 a cui è stato aggiunto il punto 8.4.1 al principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118** prevedendo una ulteriore semplificazione per i Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti che possono redigere un DUP SS in forma ulteriormente semplificata attraverso l'illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti;

**7. rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 del 22 ottobre 2015 indica che:**

- la nota di aggiornamento al DUP, è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
  - il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
  - non sono intervenuti eventi tali da rendere necessario un aggiornamento del DUP già approvato;
- lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 del d.lgs 118/2011;
- lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitariamente alla relazione dell'organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell'Ente;
- la nota di aggiornamento è oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale;
- la disciplina concernente la presentazione del DUP si applica anche agli enti in gestione commissariale;
- in caso di rinvio del termine di presentazione del DUP, la specifica disciplina concernente i documenti di programmazione integrata del DUP deve essere rispettata.

**CONSIDERATO CHE**

- il DUP aggiornato costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;
- ai sensi di quanto previsto dai sopra richiamati articoli 151 comma 1 e 170 comma 1 del TUEL, la Giunta presenta al Consiglio Comunale la proposta di Documento Unico di Programmazione (DUP) il quale può approvare o richiedere integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento;



- il documento unico di programmazione è caratterizzato con una identificazione del suo contenuto minimo, rispetto al principio contabile sulla programmazione, non completo di una relazione esaustiva del relativo bilancio di previsione del periodo 2019/2021;
- Il giudizio di congruità ed attendibilità contabile verrà reso in correlazione al relativo bilancio di previsione;
- i pareri obbligatori richiesti dall'art 239 del TUEL all'organo di revisione comma 1 e comma 1 bis sono espressi con "un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile di previsione di bilancio e dei programmi e progetti...";
- Al DUP, già approvato da parte della Giunta, non è allegato lo schema di bilancio di previsione e che quindi il revisore attende di avere a disposizione tutti i dati contabili per esprimere il parere definitivo sulle previsioni,

### HA VERIFICATO

- a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1;
- b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, presentate ed approvate con deliberazione di Consiglio comunale n.33 del 15.6.2019;
- c) che in riferimento all'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore, quali programma triennale dei lavori pubblici, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, programma biennale degli acquisti di beni e servizi, piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, programma di fabbisogno di personale, fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, tali documenti si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni;
- d) che gli strumenti obbligatori di programmazione verranno aggiornati e modificati in relazione alle nuove disposizioni che interverranno per la redazione del bilancio di previsione.

In riferimento alla coerenza con il DUP degli strumenti obbligatori di programmazione di settore si evidenzia quanto segue:

**1) Programma triennale dei lavori pubblici** in merito ad esso si precisa quanto segue:

- il D.Lgs n. 118/2011 e, in particolare, l'allegato 4/1 recante il principio contabile applicato alla programmazione, impongono che la programmazione in materia di lavori pubblici confluisca nel Documento Unico di programmazione (DUP) da collocare nella seconda parte della sezione operativa del documento;
- il quadro normativo di riferimento per la programmazione dei lavori pubblici è stato modificato dal D.Lgs 50/2016 che, all'art. 217, ha abrogato il D.Lgs 163/2006 ed i relativi provvedimenti applicativi;

- il predetto D.Lgs 50/2016 disciplina il programma triennale dei lavori pubblici all'art. 21 prevedendo che le amministrazioni aggiudicatrici adottino tra l'altro il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a € 100.000,00, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatici ed in coerenza con il bilancio;
- Il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in data 16 gennaio 2018 n. 14 con il quale sono state approvate le modalità e gli schemi tipo per la redazione del Programma Triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori;

Il programma triennale delle opere pubbliche è stato adottato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 21 del D.lgs 18 aprile 2016 n.50, ed è stato pubblicato nei termini e modalità previsti dall'art.5 del Decreto n.14/2018. Con deliberazione di Giunta n. 30 del 21.4.2020 il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici è stato modificato ed integrato nella nota di aggiornamento al DUP.

## **2) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari**

La valorizzazione dei beni patrimoniali è interamente incentrata sulla ricostruzione e ripristino post sisma 2016.

## **3) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi**

Il programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.lgs n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n.14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ce ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione è stato oggetto di deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 21.4.2020.

## **4) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa**

L'Ente ha predisposto un piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali e di apparati elettronici ed informatici per il triennio 2020/2022 in coerenza con quanto indicato dall'art.2 commi dal 594 al 598 della L. 244/2007;

## **5) Piano triennale dei fabbisogni di personale**

Il piano triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6 comma 4 del D.lgs 30.3.2011 n. 165 così come modificato dal D.lgs 75/2017 per il periodo 2019-2021 è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n.28 del 12.3.2019.

## **RITIENE**

In relazione alle proprie competenze, di prendere atto dell'adempimento da parte della Giunta Comunale con parere di conformità formale del DUP ai dettati normativi vigenti,



riservandosi una più compiuta analisi ed un parere motivato nei successivi atti riguardanti il bilancio di previsione per l'anno 2020 e per il triennio 2020/2022.

Nel merito da atto di quanto segue.

- Il DUP semplificato è in molte parti generico e riprende concetti teorici, includendo allo stesso tempo tutti i contenuti indicati nell'allegato 4/1, e riporta in altre parti considerazioni caratteristiche del Comune considerato, come per le significative risorse destinate alla programmazione degli investimenti indirizzata alla ricostruzione post sisma;
- Mancando lo schema di bilancio di previsione non è possibile esprimere un giudizio di attendibilità e congruità delle previsioni contenute nel DUP;
- Il parere di attendibilità e congruità sarà fornito sulla nota di aggiornamento del DUP da presentare in concomitanza con lo schema di bilancio di previsione.

Visso li 27 giugno 2020

L'organo di revisione  
Dott.ssa Marianna Paris

